

AVVISO PUBBLICO
PER L' AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE
ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA
E DI ALTRI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00
AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA B) E 157 COMMA 2 DEL D.LGS
50/2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visti:

- Gli artt. 23 c.2, 24 comma 1, 36 comma 2 lettera b), 46 comma 1 e 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- Le “Linee guida n.1, di attuazione del Dlgs 50/216 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016;
- Il Decreto Ministeriale 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il Codice di comportamento dei Dipendenti approvato con Deliberazione di G.C nr. 7 del 28/01/2014 in base al quale, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti saranno estesi, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore dell'Ente

in esecuzione alla propria determinazione n° 08 del 10/01/2017

RENDE NOTO

che questa Amministrazione intende procedere all'aggiornamento dell'Elenco esistente di professionisti esterni qualificati e di società di ingegneria e architettura, approvato con Determinazione n° 8 del 10/01/2017, da consultare nelle procedure di affidamento di prestazioni professionali di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata e di altri servizi tecnici concernenti attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di OO.PP. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.

L'elenco verrà utilizzato con riguardo alla generalità degli interventi che il settore Pianificazione del Comune di Maranello e la società Maranello Patrimonio srl saranno chiamati a realizzare nel triennio 2017-2019 in particolare in esecuzione dei programmi triennali delle opere pubbliche e dei relativi elenchi annuali, nonché per i casi contemplati nell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale né di gara d'appalto e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata; il curriculum vitae, così come gli altri elementi integranti l’istanza, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuali incarichi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici di progettazione od altro, acquisendo informazioni circa l'esperienza e la capacità professionale maturata.

L'Ente si riserva comunque la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, data la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia; per tale ragione l'amministrazione potrà comunque pubblicare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, avvisi specifici di manifestazione di interesse per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

Con l'approvazione dell'elenco, divengono inefficaci gli elenchi attualmente esistenti approvati dall'amministrazione necessariamente ripresentare la propria candidatura con le modalità previste dal presente avviso pubblico al fine di essere invitati a procedure di gara per il conferimento di incarichi.

1 - CARATTERISTICHE DELL'ELENCO

L'elenco viene suddiviso in relazione alle fasce di importo dei corrispettivi, alle tipologie di incarico ed alle tipologie di opere, così come di seguito riportato.

1.1 - FASCE DI IMPORTO

Importo dei corrispettivi (a base di gara):

1. **fino a 40.000,00 €** di compenso, oltre I.V.A. e oneri;
2. **oltre i 40.000,00 € e fino a 100.000,00 €** di compenso, oltre I.V.A. e oneri.

1.2 – TIPOLOGIE DI INCARICO

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano le principali tipologie di incarichi:

1. progettazione architettonica ed edile preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici pubblici, restauro di immobili vincolati, ecc.;
 2. progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva e verifiche strutturali al fine della valutazione del rischio sismico;
 3. progettazione impiantistica preliminare, definitiva ed esecutiva (reti acqua, gas, reti fognarie, impianti termoidraulici, elettrici, ecc...);
 4. progettazione di opere a verde;
 5. direzione lavori, contabilità;
 6. collaudi statici;
 7. collaudi tecnico amministrativi suddivisi in edifici, strade, impianti, ecc.;
 8. collaudi funzionali degli impianti meccanici, elettrici, pubblica illuminazione videosorveglianza, ecc.;
 9. redazione piani di sicurezza e coordinamento dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione;
 10. redazione pratiche per ottenimento parere di conformità progetti alla normativa prevenzione incendi per ottenimento certificato prevenzione incendi / pratica ISPESL;
 11. indagini geognostiche e geotecniche;
 12. rilievi strumentali, frazionamenti, pratiche catastali, stime di immobili, perizie di stima giurate;
 13. attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
 14. piani e interventi in materia di mobilità;
 15. redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, del Documento di Valutazione Rischi e Interferenze;
 16. espletamento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del Dlgs 81/08;
 17. Valutazione Impatto Ambientale;
 18. Redazione attestati di prestazione energetica degli edifici;
 19. Valutazione Ambientale Strategica e pianificazione urbanistica;
 20. Valutazione Impatto acustico e clima acustico;
 21. Analisi di stabilità delle essenze arboree;
 22. Laboratori di analisi chimiche per analisi acqua, terreni, ecc.;
 23. Laboratori specializzati in analisi di materiali edilizi per prove di carico, prove di resistenza dei materiali, ecc.
-

24. Stime in ambito agrario e studi agronomici;
25. Rilievi e indagini archeologiche,
26. Redazione di Piani Urbanistici, varianti al PSC, POC, RUE, ecc.
27. Progettazione di interventi eliminazione barriere architettoniche;
28. Valutazione stato di conservazione coperture in amianto;
29. Verifica ai fini della valutazione dei progetti di lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro.

Per quanto attiene il punto 29, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 si precisa che la verifica potrà essere espletata "... b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni...". **I soggetti interessati devono quindi allegare alla domanda di iscrizione copia della certificazione di controllo di qualità.**

Si precisa che i servizi richiesti potranno essere a integrazione di prestazioni progettuali del personale dell'ufficio preposto non in grado di espletare tutte le funzioni.

Si precisa che per il triennio 2017-2019 le opere strategiche a cui l'amministrazione darà corso saranno presumibilmente la costruzione del nuovo centro sportivo (affidamento servizi per la progettazione strutturale ed impiantistica della nuova piscina coperta e delle opere di urbanizzazione dell'area), la manutenzione straordinaria della Scuola Medie e delle scuole Rodari (riqualificazione impiantistica ed edile), la rimozione della copertura in amianto della scuola Agazzi e Cassiani, la riqualificazione e il miglioramento sismico della scuola J. Da Gorzano (progettazione strutturale e impiantistica).

1.3 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

Si fa riferimento alle prestazioni e alle categorie di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del Decreto ministeriale 17/06/2016 relativo alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, oltre che ad altre prestazioni specifiche richieste dall'amministrazioni e indicate al punto 1.2.

2 - SOGGETTI AMMESSI

Al fine dell'inserimento nell'elenco dei professionisti esterni all'Amministrazione, possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 aventi i requisiti professionali e di ammissibilità previsti dalla legge ed in particolare:

“..1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nelle forme di società di capitali..”

Ai fini dell'affidamento dei servizi di cui all'art. di cui al presente avviso, i professionisti singoli o associati **devono** possedere l'iscrizione ai competenti Ordini, Albi o Collegi professionali (es.: architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, periti industriali laureati, dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici, agrotecnici laureati, periti agrari, periti agrari laureati, tecnici competenti in acustica ecc.....); le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 254 DPR n° 207/2010, le società di professionisti i requisiti di cui all'art. 255 DPR n° 207/2010, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria quelli previsti dall'art. 256 DPR n° 207/2010 e i raggruppamenti temporanei di professionisti quelli previsti dall'art. 253 comma 5 DPR n° 207/2010.

Quindi, **le società di ingegneria** (ex art. 254 del D.P.R. 207/2010) sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

Le società di professionisti (ex art. 255 DPR 207/2010), predispongono ed aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società di professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254 del DPR 207/2010.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 256 DPR 207/201) ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 252 si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 254.

I.I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (ex art. 253 comma 5 DPR 207/2010) devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Ai sensi dell'art. 48 c. 2) "... Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5.L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara....”

A pena di esclusione, vige il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I professionisti, in possesso dei requisiti prescritti nel presente Avviso, che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti nell'Elenco in oggetto, dovranno inviare la propria domanda di iscrizione/aggiornamento di cui all'ALLEGATO A e tutti gli Allegati indicati negli articoli seguenti

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella istituzionale:
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it

ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 del giorno 10/02/2017

È necessario effettuare un'unica spedizione via PEC contenente la domanda e tutti gli allegati indicando esclusivamente il seguente oggetto: ELENCO TECNICI 2017 - (indicare la propria DITTA / RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE) al fine di agevolare la ricezione e la protocollazione da parte dell'Ufficio Protocollo.

È necessario che il "peso elettronico" complessivo della PEC non superi i 20 MB per evitare problemi di ricezione.

Si prega di non spedire la medesima PEC più di una volta per evitare sovrapposizioni, confusioni e problemi di sovraccarico del sistema.

Non sarà accettata alcuna domanda pervenuta in formato cartaceo. Pertanto le domande che perverranno in formato cartaceo saranno automaticamente escluse.

La domanda di cui all'Allegato A) e tutti gli altri Allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente oppure, una volta compilata su supporto cartaceo, dovrà essere scansionata ed allegata insieme ad una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Il Dirigente dell'Area Tecnica provvederà all'esame delle richieste di iscrizione dei professionisti, secondo l'ordine progressivo di arrivo. Al riguardo farà fede la data, l'ora e il n° di protocollo emesso a seguito della ricezione della Domanda via PEC da parte dell'ufficio Protocollo Comunale (situato in Piazza Libertà 33) che vi provvederà nel seguente orario di apertura: Lunedì', Martedì', Mercoledì', Venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

Resta inteso che il recapito della Domanda completa di tutti i relativi Allegati, trasmessa esclusivamente via PEC, rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile.

3.1 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

3.1.1-ALLEGATO A - ISTANZA DI ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO e dichiarazioni sostitutive deve essere compilata secondo quanto previsto nell'Allegato.

L'istanza deve specificare per quale limite di **importo dei corrispettivi** (fino a € 40.000,00* di compenso; oltre i € 40.000,00* e fino a € 100.000,00* di compenso), per quale **tipologia di opere** (classe e categoria) e per quali **tipologie di incarico** (prestazioni professionali) si possono e si intendono svolgere prestazioni professionali.

I requisiti minimi per la partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi al di sopra dei 40.000,00€ verranno fissati di volta in volta a seconda delle tipologie di opere e alle caratteristiche della prestazione. È facoltà dell'Amministrazione non richiedere il requisito minimo economico, di cui al punto precedente, per l'inserimento nell'Elenco degli operatori economici con limite di importo dei corrispettivi fino a 40.000,00 €. di compenso.

Lo stesso operatore, **con la stessa istanza**, può chiedere l'iscrizione sia nella categoria che prevede il limite di importo dei corrispettivi fino a € 40.000,00* sia nella categoria che prevede tale limite oltre € 40.000,00* e sino a € 100.000,00*.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE :

a) Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo formalmente costituito: atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza;

- b) Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito: dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento nella quale si dichiara la disponibilità e l'intenzione a raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo mandatario.

3.1.2 - ALLEGATO B - ELENCO PRESTAZIONI

La tabella riassume l'elenco delle prestazioni che è interessato a svolgere il tecnico che intende manifestare il proprio interesse ad essere invitato a svolgere prestazioni professionali. La mancata compilazione delle prestazioni comporterà la non inclusione nell'elenco. Si raccomanda di compilare la tabella con particolare cura e attenzione.

3.13-ALLEGATO C- RIASSUNTO PRESTAZIONI ULTIMO DECENNIO

L'allegato prevede un sintetico riassunto delle prestazioni professionali più significative rese nell'ultimo decennio. È obbligatorio produrre un Allegato B per ogni categoria di prestazioni rese. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel **decennio** antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati mediante prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

3.1.3 – ALLEGATO D - CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO

Il curriculum vitae, di cui l'amministrazione non fornisce uno standard, dovrà essere presentato in formato europeo e dovrà contenere anche:

- elenco dotazione hardware, software, strumenti e/o apparecchiature;
- organigramma dei dipendenti e dei collaboratori (se presenti), con indicazione delle relative qualifiche professionali.

La mancata presentazione del CV comporterà la non inclusione nell'elenco.

*** PRECISAZIONE IN MERITO AGLI ALLEGATI A,B,C,D ***

Tutti gli allegati devono essere presentati e sottoscritti digitalmente oppure, una volta compilata su supporto cartaceo, dovrà essere scansionata ed allegata insieme ad una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con le seguenti modalità, **pena la mancata ammissione nell'Elenco**:

- a) in caso di professionista singolo, gli allegati devono essere compilati e sottoscritti dal professionista medesimo;
- b) in caso richiesta di iscrizione di studio associato/associazione di cui alla legge n. 1815/39, gli allegati devono essere compilati e sottoscritti singolarmente da ciascuno dei soggetti associati coinvolti nella prestazione, indicando la denominazione dello studio associato medesimo;
- c) in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, se già costituito, gli allegati devono essere compilati e sottoscritti dal legale rappresentante o capogruppo; se non ancora costituito, da ciascuno dei componenti il raggruppamento ;
- d) in caso di società e/o consorzi stabili gli allegati devono essere compilati e sottoscritti dal legale rappresentante della società e/o del consorzio.

4 – PRINCIPI E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI

4.1 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

La selezione del soggetto, incluso nell'elenco, cui affidare l'incarico professionale per i singoli lavori si basa su principi e i criteri di seguito riassunti:

- Principio di non discriminazione;

- Principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo ai quali rivolgere la richiesta dell'offerta; in particolare i concorrenti non potranno essere invitati per più di due volte in un anno ad una procedura di selezione, comprese le indagini di mercato;
- Principio del divieto di cumulo di incarichi;
- Principio della parità di trattamento che si esplica mediante la comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi;
- Principio di proporzionalità che si traduce nella richiesta dei requisiti minimi strettamente connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico;
- Principio di trasparenza sviluppato con la garanzia di fornire un adeguato livello di pubblicità al presente avviso e agli incarichi che verranno affidati.

Criteri di scelta basati su:

- tipologia dell'incarico;
- rilevanza del curriculum vitae con riferimento all'oggetto della prestazione (nel rispetto del principio di proporzionalità) ;
- conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
- prezzo della prestazione;
- qualità della prestazione offerta, sulla base dei criteri stabiliti in ogni singola selezione;
- Salvo casi particolari, consistenti nell'unicità delle prestazioni svolte, nell'arco temporale di mesi 12 al medesimo soggetto potranno essere affidati sino ad un massimo di due incarichi, purché la somma degli onorari sia di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 al netto del contributo previdenziale e dell'I.V.A. (principio del cumulo);
- per gli incarichi di collaudo rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 216 del DPR 207/2010 per i casi di incompatibilità;

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere con il criterio del **sorteggio** sulla base delle caratteristiche dell'incarico da affidare.

Si precisa che la cancellazione dall'Elenco avverrà automaticamente, con Determinazione dirigenziale, nel caso in cui il professionista selezionato per l'affidamento di un incarico non presenti alcuna offerta per due volte consecutive e/o nel caso in cui il professionista stesso faccia richiesta di cancellazione.

Si precisa inoltre che ulteriori criteri di valutazione ed i relativi pesi potranno essere individuati di volta in volta, a seconda della tipologia dell'incarico, nell'invito a presentare offerta. In particolare la presentazione di elementi di valutazione qualitativa potrà essere richiesta per gli incarichi la cui componente di discrezionalità professionale risulti più rilevante.

Coloro che verranno invitati a presentare offerta dovranno comunque dichiarare:

- di essere possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 così come da modulo predisposto;
- l'inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente
- il possesso di ulteriori requisiti stabiliti nella lettera di invito.

Si precisa che gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Maranello della società Maranello Patrimonio srl saranno estesi, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore dell'Ente.

4.2 – PRESTAZIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AI 40.000,00€

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Dlgs 50/2016 fatta e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie la scelta del professionista, sulla base dei criteri di cui sopra, avverrà con le seguenti modalità: **le prestazioni di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00** , al netto del contributo previdenziale e dell'I.V.A., possono essere affidate in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. A), adeguatamente motivato. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso e comunque sulla base delle tariffe stabilite dal Dm

17/06/2016, per quanto esse applicabili. Il Responsabile del Procedimento potrà comunque provvedere comunque all'acquisizione di almeno due preventivi al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità, della prestazione resa.

4.3 –PRESTAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE AI 40.000,00€ ED INFERIORE AI 100.000,00€

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo **di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro** possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Dlgs 50/2016; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2 Dlgs 50/2016). Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). Il Responsabile del Procedimento, al fine di garantire una maggiore partecipazione, potrà inviare copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

Nella lettera di invito sarà specificato l'incarico da affidare, l'importo e le condizioni dello stesso, il termine entro cui deve essere rimessa la documentazione richiesta e l'offerta economica, il criterio di aggiudicazione.

5 – ONORARI

Come base di calcolo degli onorari e delle spese forfettarie saranno assunti quelle vigenti al momento della stipula della convenzione, sul quale sarà comunque applicata la riduzione nella misura indicata dai candidati con le modalità contenute nella richiesta di invito in attuazione della procedura prevista dagli articoli precedenti.

Per quanto applicabili, si utilizzeranno le nuove disposizioni sulla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, previste dal Decreto ministeriale 17/06/2016 e del relativo Regolamento di attuazione (DPR 207/2010) per le parti ancora vigenti.

6 - DISPOSIZIONI GENERALI

6.1 - VERIFICHE

Tutte le domande pervenute nei termini saranno esaminate dal personale dell'ufficio tecnico che provvederà all'inserimento nell'Elenco dei soggetti che avranno prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso. Qualora l'ufficio competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata per l'istanza di iscrizione al suddetto Elenco, procederà alla richiesta di integrazione della stessa. La documentazione integrativa dovrà essere presentata entro un termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della richiesta, termine oltre il quale risulterà non valida la domanda di iscrizione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare (ex art. 71 DPR n. 445/2000) quanto dichiarato dagli istanti inseriti nei suddetti Elenchi, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, l'Amministrazione procederà alla cancellazione del soggetto dall'Elenco ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci.

I soggetti iscritti nell'Elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare al Comune di Maranello, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione. La cancellazione è disposta con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica.

Ogni variazione di indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono e, in genere, di qualunque elemento utile per contattare ed invitare a gara gli iscritti all'Elenco, dovrà essere aggiornata esclusivamente mediante comunicazione via PEC all'indirizzo comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it

6.2 - INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e di conseguenza non si procederà all'iscrizione, nei seguenti casi:

- 1) Mancanza di uno o più requisiti generali e specifici;
- 2) Incompletezza della domanda relativamente alle dichiarazioni di possesso dei requisiti generali e specifici;
- 3) Documentazione non sottoscritta digitalmente o assenza della copia fotostatica scansionata di un documento di identità in corso di validità;
- 4) Contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di professionisti o di ingegneria o come componente di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile, nonché contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
- 5) Partecipazione di coloro che, per legge od a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, sono inibiti all'esercizio della libera professione;

6.3- ESCLUSIONI

Saranno escluse le domande:

- pervenute in formato cartaceo.
- che risultino non veritiere;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;
- abbiano abbandonato, senza giustificato motivo, un incarico già affidato;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico.

6.4- AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Le prestazioni professionali avverranno sulla base di un apposito contratto/disciplinare di incarico che definirà comunque tutti i rapporti tra i tecnici incaricati e l'Amministrazione Comunale, predisposto dagli uffici competenti di questo Comune, che dovrà essere accettato e sottoscritto dall'affidatario.

Nei casi previsti dal Dlgs 50/2016 ai soggetti individuati per il conferimento dell'incarico dovranno produrre la polizza di cui all'art. ex269 del DPR 207/2010, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere, ove necessario e nei limiti della compatibilità, ulteriori coperture assicurative.

6.5- PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ELENCO

L'Elenco di tutti nominativi verrà approvato e pubblicato sul sito internet del Comune di Maranello entro 30 giorni a far data dal 10/02/2017; successivamente a tale data i professionisti potranno comunque inviare le istanze di iscrizione seguendo esclusivamente le modalità del presente avviso pubblico. Con cadenza semestrale si provvederà a ripubblicare l'elenco aggiornato dei professionisti sul sito internet del Comune di Maranello. Qualora intervenissero aggiornamenti normativi e comunque al massimo ogni tre anni l'amministrazione provvederà ad aggiornare complessivamente l'intero elenco, fino a quella data rimarrà vigente l'elenco che verrà approvato.

6.6 - PUBBLICITÀ DELL'AVVISO

Ai fini di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato:

- sul sito del Comune di Maranello nella sezione "Bandi di gara" e contestualmente all'Albo Pretorio Comunale Online;
- sul sito dell'Osservatorio per i Contratti Pubblici della Regione Emilia Romagna;
- viene inoltre inviato agli Ordini Professionali Provinciali;

6.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Maranello, Via V. Veneto n. 9 nella responsabilità Dirigente dell'Area Tecnica, arch. Elisa Tommasini.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/1990.

Con la sottoscrizione della documentazione l'operatore economico si assume tutte le responsabilità di cui all'art. 76 DPR 445/2000, perché la compilazione dell'istanza in argomento comprensiva degli allegati corrisponde a dichiarazione resa a pubblico ufficiale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Informazioni: per eventuali chiarimenti e informazioni, scrivere alle seguenti mail: contratti@comune.maranello.mo.it.

Maranello, 09/01/2017

Il Dirigente dell'Area Tecnica
F.to Arch. Elisa Tommasini

ALLEGATI DA PRESENTARE:

1. ALLEGATO A (domanda di iscrizione/aggiornamento-dichiarazioni sostitutive)-fac-simile fornito dall'amministrazione
2. ALLEGATO B (elenco prestazioni professionali)- fac-simile fornito dall'amministrazione
3. ALLEGATO C (elenco prestazioni più significative eseguite nel'ultimo decennio)- fac-simile fornito dall'amministrazione
4. ALLEGATO D (curriculum vitae in formato europeo)- fac-simile NON fornito dall'amministrazione